

DDL 988 - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

A seguito della audizione in Senato del 2 luglio 2019, la Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali (FIDAF) ha predisposto le seguenti proposte di emendamento al disegno di legge. Le modifiche formulate sono coerenti con quanto riportato nel documento consegnato nel corso dell'audizione e con quanto sostenuto in sede di dibattito. Il testo dell'emendamento è completato con una breve descrizione delle motivazioni che ne sono alla base.

Proposte di emendamento

Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 1 lettera (d): eliminare

Motivazione

Si ritiene che l'istituzione di un marchio per la produzione biologica ottenuta in Italia non sia conforme con le norme europee in materia di etichettatura delle produzioni agricole ed alimentari. Il metodo del biologico è sancito a livello europeo con specifici regolamenti, già in vigore sull'intero territorio degli Stati membri. Si ritiene che contraddistinguere un prodotto biologico con un marchio di origine nazionale non risulti compatibile con le disposizioni previste dal Regolamento 1169/2011.

Emendamento 2

Articolo 1, paragrafo 2: eliminare

Motivazione

Non ci sono prove scientifiche oggettive della superiorità dell'approccio biologico in termini di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e salvaguardia della biodiversità. Al contrario molte ricerche evidenziano come il passaggio all'agricoltura biologica, con la minore produzione unitaria per ettaro determina la necessità del cambiamento d'uso dei terreni (da foreste e aree naturali verso l'agricoltura) per assicurare l'approvvigionamento alimentare della popolazione mondiale con conseguenze tutt'altro che positive per l'ecosistema.

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 3: eliminare

Motivazione

L'agricoltura biodinamica è fondata su pratiche di tipo esoterico definite nel corso di Rudolf Steiner "Fondamenti scientifico-spirituali per il progresso dell'agricoltura" del 1924 (Ed. Antroposofica – Milano) e che la pongono al fuori dal contesto scientifico. In tal senso esemplare è il fatto che in tale agricoltura è ritenuto cruciale l'uso dei preparati biodinamici, da utilizzare in dosi omeopatiche e da allestire in organi animali (corno di vacca, intestino bovino, cranio di suino o bovino, peritoneo di bovino e vescica di cervo) che hanno lo scopo di "*concentrare durante il processo di allestimento le forze vitali costruttive e plasmatiche che provengono dal cosmo*" (Demeter, 2017).

In ragione di ciò si ritiene che se praticare l'agricoltura biodinamica che non ha alcuna base scientifica ma solo di tipo esoterico, sia una scelta individuale, il riconoscerla per legge non ha alcuna motivazione politicamente solida, anzi potrebbe beneficiare le società private che sono dietro alla certificazione dell'utilizzo del relativo marchio.

Emendamento 4

Articolo 5, paragrafo 4 lettera (d): eliminare

Motivazione

Le azioni per favorire la conversione verso il metodo biologico sono già previste da norme europee e nazionali e già sussistono specifiche linee di finanziamento nell'ambito dei PSR.

Emendamento 5

Articolo 6, paragrafo 2: eliminare

Motivazione

Si veda l'emendamento 1

Emendamento 6

Articolo 7, paragrafo 2 lettera (a): eliminare

Motivazione

Si veda l'emendamento 4

Emendamento 7

Articolo 7, paragrafo 2 lettera (c)

Motivazione

Dopo la parola collettiva aggiungere la seguente frase: "le attività di comunicazione per le produzioni biologiche non devono essere denigratorie nei confronti delle produzioni agricole integrate e convenzionali e non devono in alcun modo evidenziare confronti che tendono a rimarcare presunte superiorità qualitative, salutistiche e ambientali del biologico, non supportate da evidenze scientifiche".

Emendamento 8

Articolo 7, paragrafo 2 lettera (e): eliminare

Motivazione

L'intervento per favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree montane non è coerente con la finalità specifica di una legislazione limitata al solo settore del biologico. Per affrontare una sfida così importante sono necessarie politiche di ben altra natura ed un approccio sistemico che coinvolga il settore agricolo e silvo-pastorale nel suo complesso.

Emendamento 9

Articolo 7, paragrafo 2 lettera (g): eliminare

Motivazione

La mancanza di prove scientifiche che certifichino la superiorità della produzione biologica nei confronti degli altri metodi agricoli, rende discriminatoria tale disposizione.

Emendamento 10

Articolo 7 comma 2 punto (h): eliminare

Motivazione

I finanziamenti e gli indirizzi della ricerca pubblica sono definiti in altre legislazioni e programmi pluriennali annuali. Non c'è alcuna ragione che giustifichi la scelta di inserire tale argomento nel disegno di legge sul biologico. Il disegno di legge biologico non deve interferire in alcun modo con gli indirizzi nazionali e regionali in materia di ricerca ed agricoltura.

Emendamento 11

Articolo 8: eliminare

Motivazione

La legislazione sementiera vigente è fondata sui registri varietali ed un sistema di controlli miranti a garantire i requisiti di purezza, germinabilità ed energia germinativa ed è da tempo alla base dell'incremento di rese e qualità delle produzioni agricole che oggi garantisce all'umanità livelli di sicurezza alimentare mai raggiunti in passato.

Il sistema proposto nel DDL che è basato su selezione partecipata e scambio di sementi fra i produttori mira a scardinare tale sistema, il che è del tutto irrazionale e provocherà danni qualitativi enormi alle nostre produzioni agricole.

Emendamento 12

Articolo 9: eliminare i paragrafi da 4 a 8 ed inserire un nuovo comma 4 che così recita: "l'articolo 59 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato attraverso un prelievo praticato sul valore della produzione commercializzata dalle aziende biologiche certificate.

Motivazione

Il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica non può in alcun modo essere finanziato attraverso un aggravio di costi che, considerata la struttura e il funzionamento della filiera agroalimentare, peserà sui bilanci delle aziende agricole integrate e convenzionali.

Un settore produttivo spesso afflitto da emergenze e da crisi di natura congiunturale e strutturale non può essere chiamato a finanziare il comparto dell'agricoltura biologica, che viceversa gode di positive condizioni di mercato e favorevoli prospettive per il futuro.

Emendamento 13

Articolo 10: eliminare

Motivazione

L'aggregazione degli agricoltori è regolata in Italia da specifiche disposizioni di natura orizzontale che si applicano all'intero sistema agricolo.

Tali norme non impediscono in alcun modo l'organizzazione, l'aggregazione e la regolazione del mercato nel settore dell'agricoltura biologica.

Emendamento 14

Articolo 11: eliminare

Motivazione

Si veda l'emendamento 10

Emendamento 15

Capo sesto articoli da 13 a 17: eliminare

Motivazione

Si veda quanto emendamento 13.

Quanto proposto dal DDL porta alla costituzione di sovrastrutture di tipo burocratico ed amministrativo che confliggono e operano in concorrenza con altri enti previsti dal nostro ordinamento.

Prevedere i distretti biologici nel DDL è inoltre una inutile sovrapposizione con le leggi regionali che consentono la costituzione di distretti agro-alimentari specializzati verso particolari tipologie di produzioni e segmenti di mercato.

Emendamento 16

Articolo 18: eliminare

Motivazione

Si veda emendamento 11

Roma, 22 luglio 2019